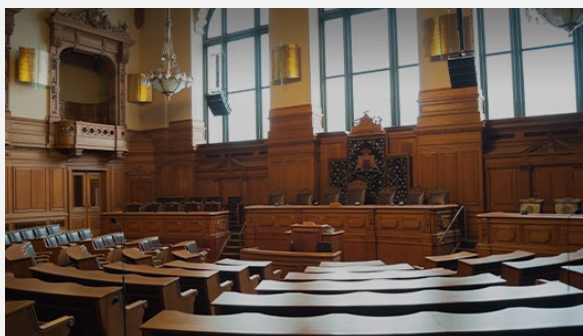

Monthly Roundup

Settembre - ottobre 2025

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di settembre e ottobre 2025.

Concordato minore: limiti alle modifiche dopo il voto



Tribunale di Roma, 22 settembre 2025, Est. Miccio

Il Tribunale di Roma si è espresso sul tema dell'immodificabilità, dopo l'espressione del voto da parte dei creditori e prima dell'omologazione da parte del Tribunale, della proposta e del piano di concordato minore ex art. 74 CCII, salvo si tratti di rettifiche, non peggiorative per i creditori, che non incidano sul piano già sottoposto al voto.

È il caso di un professionista che aveva depositato una proposta e un piano di concordato minore in continuità aventi le seguenti caratteristiche:

- i. esposizione debitoria complessiva pari ad € 169.025,95, di cui € 142.517,95 assistiti da privilegio ed € 26.508,00 al chirografo;
- ii. attivo a disposizione dei creditori pari a complessivi € 39.000,00 derivante da compensi professionali già maturati, maturandi fino alla scadenza di un contratto a termine ed entrate rinveniente dall'attività professionale nei successivi sette anni;

- iii. piano avente una durata di sette anni.

L'attivo a disposizione dei creditori risultava costituito, quanto a € 12.900,00 dal valore di liquidazione – pari a quanto realizzabile in caso di liquidazione controllata – e per € 26.400,00 dal valore eccedente quello di liquidazione, inteso come valore ritraibile dall'attività professionale dall'apertura della procedura per i successivi sette anni di piano, quest'ultimo distribuibile secondo la c.d. *relative priority rule* ex art. 84, comma 6, CCII.

In sede di votazione ex art. 79 CCII, due creditori, nell'esprimere voto negativo, precisavano di vantare un maggior credito rispetto a quanto indicato nella domanda di concordato minore e formulavano osservazioni in merito al privilegio spettante ad un tributo e alla conseguente formazione delle classi.

Sulla base delle predette precisazioni di credito, il ricorrente provveda quindi ad apportare modifiche alla proposta e al piano, aggiornando il credito dei due creditori dissenzienti e modificando il grado di privilegio di un tributo, con conseguente modifica della classe in cui tale tributo era stato originariamente inserito.

In tale sede, veniva inoltre previsto l'apporto di finanza esterna da parte di un soggetto terzo per un importo pari ad € 2.465,90 volto ad incrementare l'attivo a disposizione dei creditori, a copertura del maggior credito precisato dai due creditori dissenzienti.

Il Tribunale, in sede di esame di merito ai fini dell'omologazione del concordato minore, ha analizzato le modifiche apportate dal ricorrente alla proposta e al piano.

A tal fine, il Tribunale ha richiamato la sentenza di Cassazione 22988/2022 sulla scorta della quale *"una volta espresso il voto la proposta non può essere modificata (né, a maggior ragione, può essere avanzata una proposta nuova) salvo il caso di aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuni dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sulla schema sottoposto ai creditori"*.

Nel caso in esame, le variazioni apportate dal ricorrente alla proposta e al piano sono state ritenute di *"oggettiva sostanziale irrilevanza"* rispetto a quanto proposto originariamente ai creditori, dal momento che:

- i. la posizione debitoria complessiva è passata da € 169.025,95 ad € 189.561,08;
- ii. un credito di modesta entità è stato correttamente riclassificato in una classe ove era previsto il pagamento nella misura del 17% (rispetto al 15% previsto per la classe ove era stato originariamente inserito);
- iii. è stato previsto l'apporto di finanza esterna per € 2.465,90 al fine di far fronte alla maggiore esposizione debitoria; iv) le percentuali di pagamento proposte, il tempo e le modalità non sono state modificati.

Il Tribunale ha quindi ritenuto tali modifiche di *"carattere assolutamente insignificante (...) che, concretamente (non) pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla possibilità di successo) già effettuata dai creditori"*.

Il Tribunale, all'esito delle valutazioni effettuate, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 80, comma 3, CCII ai fini dell'omologazione, verificata altresì la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ha omologato il concordato minore proposto dal ricorrente ed ha dichiarato, ai sensi dell'art. 80, comma 2, CCII, la chiusura della procedura.

* * *

La responsabilità solidale degli amministratori senza delega



Tribunale di Milano, Sez. XV, Sentenza del 18 aprile 2025, Pres. Rel. A. Simonetti

Con la sentenza del 18 aprile 2025 il Tribunale di Milano – Sezione XV specializzata in materia di imprese si pronuncia su un'azione di responsabilità promossa dal curatore di una società fallita avverso gli organi gestori e di controllo della medesima.

Con precipuo riferimento alla responsabilità degli amministratori ex art. 146, L.F. (oggi art. 255, CCII) viene rilevata la violazione del dovere di gestione conservativa, poiché gli stessi avrebbero proseguito l'attività della società nonostante fosse intervenuta una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, seppur non manifesta nell'ultimo bilancio, approvato con violazione delle regole tecnico contabili che ne regolano la

predisposizione (nel caso di specie, non era stato svalutato un ingente credito vantato nei confronti di una società fallita), con ciò di fatto occultando la reale situazione patrimoniale della società.

La sentenza risulta interessante perché afferma come gli amministratori siano responsabili sia se amministratori delegati che privi di delega. In particolare, gli amministratori senza specifiche deleghe:

- hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere ai delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione (art. 2381 u.c. c.c.) e
- rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto avere conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche (pag. 8 della sentenza).

Viceversa, l'amministratore delegato avrebbe dovuto adottare gli adeguati assetti organizzativi, con specifico riferimento alle politiche societarie relative alla gestione degli incassi.

Nel caso di specie, anche i sindaci non sono stati esenti da responsabilità, poiché non solo non avrebbero vigilato sugli obblighi di legge e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, ma non hanno sollevato alcun rilievo sul bilancio di esercizio 2018 proprio – tra l'altro – con riferimento all'appostazione del credito *de quo*, che avrebbe dovuto formare oggetto di svalutazione (pagine 17 e 18 della sentenza).

Gli amministratori e i sindaci sono stati ritenuti responsabili in solido per i danni arrecati al patrimonio sociale, che nel caso in esame è stato liquidato in via equitativa.

Inoltre, considerate le transazioni intervenute con alcuni dei convenuti in corso di causa, di cui *"deve tenersi conto al fine della riduzione dell'ammontare dell'intero debito, dovendosi procedere a quantificare il danno complessivo e sottraendo quanto percepito o la percentuale corrispondente alla quota di responsabilità di chi ha transatto fino all'importo già ricevuto dal creditore (la procedura nel caso di specie) a titolo di transazione se superiore"*, la sentenza richiama i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui la transazione *"non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei [...]"* (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174).

* * *

L'extrema ratio del concordato semplificato



Tribunale di Bologna, Sez. IV Civile e Procedure Concorsuali, Decreto del 18 marzo 2025

La società ricorrente, all'esito di una composizione negoziata avviata con istanza di nomina dell'Esperto alla CCIAA di Roma e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive (successivamente rimessa al Tribunale di Bologna per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma), ha chiesto l'accesso alla procedura di concordato semplificato con riserva

di deposito della documentazione e del piano concordatario.

Il Tribunale, prima ancora di soffermarsi sulla fase istruttoria ai fini della omologazione, ha precisato come fosse necessario approfondire e verificare la ritualità della proposta, come disposto dall'art. 25-sexies CCII, operando un giudizio sulla condotta del debitore nel corso della composizione negoziata.

Infatti, la buona fede e la correttezza non rappresentano un requisito meramente formale ma devono essere tradotte in doveri precisi, richiamati dagli artt. 4, 16, 17 e 21 CCII.

Nello specifico, il debitore:

- ha l'obbligo di fornire una rappresentazione completa e trasparente della propria situazione, rendendo alle parti interessate dalla composizione negoziata ampia *disclosure* sul proprio stato di crisi;
- nel corso delle trattative, deve gestire l'impresa senza arrecare pregiudizio alla continuità aziendale;
- deve formulare una proposta seria e credibile, ancorché perfettibile, nonché mostrarsi disponibile nel recepire le modifiche che si rendono necessarie nel corso della composizione negoziata.

Così, il Tribunale respinge ogni uso distorto della composizione negoziata come mero passaggio forzato per accedere al concordato semplificato, statuendo la non ammissibilità della domanda della società che abbia avviato la negoziazione con l'unico obiettivo di farla fallire, per approdare alla procedura liquidatoria "agevolata", quale il concordato semplificato

A tale scopo, assume centrale rilevanza il contenuto della relazione finale dell'Esperto che rappresenta, nel caso di specie, il vero punto nevralgico della questione.

Infatti, il giudicante opera un'aspra censura nei confronti dell'Esperto nominato, che avrebbe attestato apoditticamente la buona fede e la correttezza del debitore nel corso delle trattative.

Al contrario, la relazione deve avere un contenuto e una struttura atti a:

- ricostruire le modalità di svolgimento delle trattative;
- evidenziare le proposte formulate e la condotta tenuta dal debitore;
- evidenziare se le parti interessate abbiano avuto un approccio collaborativo;
- chiarire le concrete ragioni dell'insuccesso del procedimento.

Nei fatti, la relazione dell'Esperto è risultata troppo scarna, riportando un mero riepilogo di dati contabili e passaggi procedurali, priva di un vero giudizio sull'atteggiamento delle parti interessate, risultando altresì illogica e incoerente nei contenuti.

Ciò in quanto, secondo il Tribunale il concordato semplificato, pur mutuando parzialmente la propria rubrica dalla procedura di concordato preventivo, non prevede alcun diritto di voto per i creditori – che possono ritenersi sanzionati sotto quest'aspetto, alla luce di una condotta poco collaborativa nel corso della composizione negoziata.

Al contrario, lo strumento premia l'imprenditore che abbia agito correttamente e abbia presentato una proposta seria e credibile.

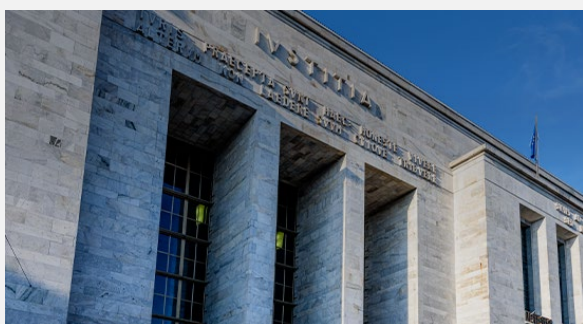
Pertanto, per il Tribunale, il concordato semplificato è da considerarsi quale *extrema ratio* della composizione negoziata, preferibile solo alla liquidazione giudiziale.

Ne consegue che, perché l'imprenditore possa farvi accesso, devono essere soddisfatti tutti i

requisiti posti a baluardo contro l'abuso dello strumento, rappresentati dalla completezza, dalla coerenza della relazione finale dell'Esperto e dalla credibilità della proposta formulata alle parti interessate nel corso delle negoziazioni.

* * *

L'immutabilità della domanda nell'opposizione allo stato passivo



Tribunale di Milano, Sez. II Civile – Crisi d'impresa, 17 aprile 2025

Il decreto del Tribunale di Milano del 17 aprile 2025 affronta il tema dell'immutabilità della domanda nel procedimento di verifica dei crediti concorsuali.

Nel caso in esame, la società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, chiedendo il riconoscimento del privilegio speciale previsto dall'art. 2761 c.c., quale credito del vettore.

I Commissari Straordinari, in sede di accertamento del passivo, avevano ammesso il credito solo in via chirografaria, escludendo il privilegio per mancanza del bene su cui esercitare la prelazione.

In sede di opposizione, parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della prededuzione

speciale, facendo riferimento all'art. 6 CCII e all'art. 2-quater, comma 3, lett. c), DL 4/2024 e sostenendo che la volontà di ottenere la collocazione prededucibile fosse comunque desumibile dalla domanda originaria, nonché dalle indicazioni contenute nel ricorso per l'insinuazione al passivo.

Il Tribunale, esaminati gli atti, ha rigettato l'opposizione, ribadendo il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quanto richiesto nella domanda di insinuazione originaria.

La domanda di ammissione al passivo, infatti, è equiparata a una vera e propria domanda giudiziale e, pertanto, produce effetti per tutta la durata della procedura.

Il creditore, quindi, deve indicare sin dall'origine tutti gli elementi costitutivi del credito, compresi il riconoscimento di un privilegio o la richiesta della prededuzione.

Non è ammessa la cd. *mutatio libelli* ovvero la domanda non può essere modificata né integrata in modo sostanziale nel giudizio di opposizione, giudizio che ha natura impugnatoria e non di cognizione piena.

Il giudicante si sofferma, altresì, sulla distinzione tra privilegio e prededuzione, sottolineando come **il privilegio rappresenti una preferenza sostanziale tra creditori concorrenti**, mentre **la prededuzione costituisce una preferenza processuale che pone il creditore al di fuori del concorso**, con soddisfazione prioritaria rispetto a tutti gli altri.

Ne consegue che la prededuzione deve essere espressamente richiesta e motivata già nella domanda di ammissione, allegando i fatti

costitutivi e i riferimenti normativi a dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento.

Nel caso concreto, la richiesta di prededuzione era stata avanzata solo in sede di opposizione e non nella domanda originaria.

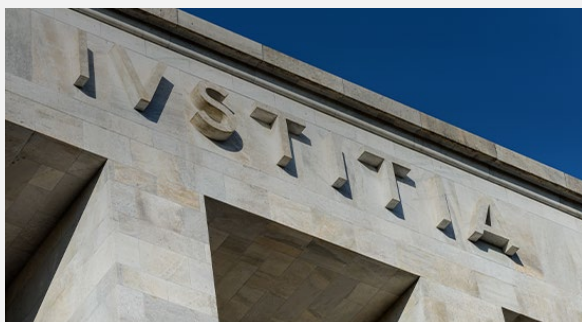
Il Tribunale ha così rigettato integralmente l'opposizione, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La pronuncia in esame conferma l'importanza di una corretta e completa formulazione del ricorso per l'insinuazione al passivo, soprattutto quando si intende far valere una prelazione in ragione della causa del credito o la prededuzione.

Il rispetto del principio di immutabilità della domanda tutela la certezza delle regole del concorso, la *par condicio creditorum* e la rapidità della procedura, evitando il rischio di modifiche tardive che potrebbero compromettere l'efficienza del sistema.

* * *

Il quid novi ex art. 47, u.c., CCII



Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II Civile, 12 febbraio 2025

Con Decreto del 12 febbraio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile la

(terza) domanda di ammissione al concordato preventivo di una società (la **Debitrice** o la **Ricorrente**), priva di sufficienti elementi novativi e in discontinuità rispetto alle precedenti.

Infatti, con ricorso depositato il 4 luglio 2024, la Debitrice ha domandato, ex artt. 40 e 44 CCII, l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito del piano e della (prima) proposta di concordato preventivo, cui ha fatto seguito il provvedimento di concessione dei termini, prorogati sino al 4 novembre 2024.

In quella data, la Debitrice ha depositato la documentazione prescritta dall'art. 39 CCII, il piano e la (prima) proposta di concordato preventivo, nonché la relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII.

Tuttavia, con decreto del 9 dicembre 2024, il Giudice, rilevato che l'attestatore nominato dalla Ricorrente, nel dichiarare di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori, aveva ommesso di indicare di essere iscritto nell'allora albo dei gestori della crisi di cui all'art. 356 CCII, concedeva termine alla Ricorrente sino al 11 dicembre 2024 per fornire precisazioni.

Con nota di chiarimento resa in quella data, la Società ha dedotto di essersi avveduta di un disguido occorso con riferimento alla persona dell'attestatore firmatario della relazione, che avrebbe dovuto essere il *Dominus* presso il quale l'attestatore nominato svolgeva il tirocinio previsto dalla legge per il conseguimento dell'iscrizione all'albo in parola, rendendo altresì un'identica relazione di attestazione a firma del citato *Dominus*.

Il Tribunale, preso atto della circostanza della mancata produzione di una relazione di attestazione resa da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, ha fissato l'udienza collegiale del

16 dicembre 2024 per la declaratoria di inammissibilità della (prima) proposta di concordato preventivo, nel corso della quale il PM ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. All'esito, il Collegio si è riservato su tutte le domande formulate.

In data 19 dicembre 2024, la Debitrice ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII, con riserva di deposito immediato di una (seconda) domanda di ammissione al concordato preventivo, avvenuto il successivo 20 dicembre 2024.

Con provvedimento del 23 dicembre 2024, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la (prima) domanda di concordato preventivo, osservando come la stessa fosse sprovvista della necessaria relazione di attestazione (circostanza non sanata dal successivo, tardivo deposito della relazione a firma del *Dominus*) e rilevato come la predetta rinuncia fosse inidonea a impedire la declaratoria di inammissibilità del concordato, poiché intervenuta successivamente all'assunzione della riserva da parte del Collegio nonché palesemente abusiva (in quanto formulata con il dichiarato scopo di evitare tale pronuncia e, segnatamente, l'esame dell'istanza per liquidazione giudiziale del PM).

Con il citato provvedimento, il Tribunale ha fissato una nuova udienza di comparizione per il 7 gennaio 2025, al fine di permettere alle parti di contraddire in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale e all'inammissibilità della (seconda) domanda di concordato preventivo.

In occasione di detta udienza la Società, costituitasi con un nuovo difensore, ha comunicato di rinunciare alla (seconda) domanda di concordato preventivo e di aver preso contatti con altri professionisti per verificare la loro disponibilità ad assumere l'incarico di attestatore, con un'eventuale nuova (terza) proposta di

concordato, chiedendo il differimento dell'udienza, successivamente concesso dal Tribunale al 4 febbraio 2025.

In quella data, con il patrocinio di un diverso legale, la Debitrice ha esposto di aver depositato la (terza) proposta di concordato preventivo con ricorso nelle forme di cui all'art. 40 CCII, cui si è opposto il PM eccependo l'assenza di elementi di novità tali da integrare il presupposto dei "mutamenti di circostanze" ex art. 47, ultimo comma, CCII, nonché la genericità della proposta di transazione fiscale e l'esiguità del soddisfacimento promesso ai creditori, non migliore dell'alternativa liquidatoria.

Il Tribunale, condividendo la deduzione del PM in ordine all'inammissibilità della (terza) domanda di concordato preventivo, ha ritenuto doversi procedere all'esame dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Ciò in quanto l'art. 7, comma 2, CCII prevede che vengano esaminate in via prioritaria le soluzioni di regolazione giudiziale della crisi proposte dal debitore con strumenti pattizi diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, purché "*a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obbiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell'assenza del pregiudizio per i creditori*".

Nello specifico, il primo punto impone una valutazione del rispetto delle regole procedurali, cioè delle norme poste a limite della presentazione della domanda pattizia, al fine di prevenire strategie dilatorie e abusi degli strumenti negoziali.

Pertanto, occorre avere riguardo al preciso sbarramento temporale di cui all'art. 40, comma

10, CCII (*"Nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta [...] a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 [CCII]"*) nonché alle condizioni per riproporre la domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile, di cui all'art. 47, ultimo comma, CCII.

Dalla descrizione degli eventi, si evince come, nel caso di specie, la (terza) domanda di concordato preventivo sia stata proposta solo dopo l'udienza del 7 gennaio 2025 – la prima fissata *ad hoc* per la trattazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale – e tanto è sufficiente a ritenere disatteso lo sbarramento temporale ex art. 40, comma 10, CCII.

Per ciò che concerne i "mutamenti delle circostanze", invece, il Tribunale osserva come il disposto normativo faccia riferimento a mutamenti *"fattuali intervenuti nella vita dell'impresa, non precedentemente prospettati o prospettabili, che rendono giustificabile una ripartenza nell'individuazione di una soluzione per la regolazione della crisi o dell'insolvenza"* (così richiamando quanto statuito nella sentenza sull'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII con contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dal Trib. Milano, sentenza n. 708 del 17 ottobre 2024 che illustra quali elementi fattuali non possano rientrare nei "mutamenti delle circostanze").

Vale a dire che, perché la domanda possa essere riproposta, devono emergere *"diversi e ulteriori elementi di fatto [...] che abbiano modificato il contesto fattuale nell'ambito del quale il debitore intende regolare la crisi o l'insolvenza"*.

In tal senso, la sostituzione dei professionisti, il mutamento di talune previsioni del piano concordatario o eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione essenziale da allegare alla domanda non integrano il *quid novi* richiesto dalla norma, che invece attiene al *"substrato fattuale del piano e della proposta (e non al piano ed alla proposta di per sé considerati)"*.

In altri termini, il contenuto dell'art. 47 CCII pone dei limiti, anche per le ragioni di seguito esposte, posto che le modifiche rilevate non possono e non debbono tradursi solo su una "dilazione dei termini" del procedimento, ma devono avere una rilevanza oggettiva.

Un'interpretazione diversa delle norme consentirebbe non solo una facile elusione del termine perentorio ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII (nel caso del cd. "concordato in bianco") ma anche dell'ordine di trattazione delle domande ex art. 7 CCII, in quanto il debitore sarebbe sempre legittimato a emendare eventuali lacune della domanda depositata, a prescindere dalla loro natura.

Ne conseguirebbe un differimento *sine die* dell'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, contrario alla *ratio* dell'impianto normativo.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della (terza) domanda di concordato preventivo e, con separata sentenza, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Debitrice.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio Insolvenza



OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it